

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Associazione Culturale Diesis”



Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Associazione Culturale Diesis”.

Art. 2 – La Sede

2a. L'Associazione ha sede attualmente in Viale Antonio Fratti, 46 – Parma. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia di Parma non comporta modificazione del presente Statuto.

2b. L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Scopo e finalità

L'Associazione Culturale Diesis si propone lo scopo di: promuovere la cultura; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti tra le persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale; proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione Culturale Diesis si avvale a tal fine e ha come proprie finalità la diffusione di attività culturali, artistiche, musicali, teatrali, creative, educative, didattiche, linguistiche, letterarie, scientifiche, ricreative, turistiche, solidaristiche e sociali in genere.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione Culturale Diesis potrà, anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, svolgere attività di ideazione, organizzazione e gestione di corsi, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni, incontri, gruppi di ricerca attingenti alle diverse tradizioni culturali, corsi di aggiornamento per educatori- insegnanti-operatori sociali: l'ideazione e l'organizzazione e la gestione di eventi, festival, rassegne, mostre, concerti, spettacoli, intrattenimenti, feste, attività di promozione del territorio e della diffusione della cultura e della storia locale, scambi culturali, gemellaggi, campi scuola, laboratori teorico-pratici, artigianali, artistici, professionali, gestione di attività di educazione secondo modalità anche specificamente scolastiche.

Nel campo dell'educazione musicale per bambini, adulti e famiglie, l'Associazione Culturale Diesis attuerà i propri scopi principalmente attraverso il metodo Music Together® sviluppato nel 1987 al CMYC (Center for Music and Young Children di Princeton), NJ, USA da Kenneth K. Guilmartin e da Lili Levinowitz come applicazione pratica della “Music Learning Theory” di E. Gordon (Distinguished Professor in Residence alla South Carolina University) e potrà organizzare, anche in regime di convenzione con enti pubblici, le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di corsi di educazione musicale;
- Laboratori per bambini, per bambini e genitori e per adulti in campo musicale;
- Studio, pubblicazione e/o diffusione di opere divulgative dell'attività e del metodo;
- Pubblicazione di periodici e/o diffusione di opere divulgative dell'attività del metodo;

- Ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione Culturale Diesis si avvarrà inoltre anche del metodo Orff-Schulwerk per la gestione ed organizzazione di corsi esperienziali nell'ambito musicale di gruppo.

L'associazione vuole inoltre costruire e mantenere rapporti di collaborazione con le realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio, favorendo i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti ed associazioni affini.

L'associazione non persegue finalità di lucro.

Art. 4 - Durata

L'Associazione Culturale Diesis, avrà durata fino al 31 dicembre 2050 salvo rettifiche al presente statuto.

L'esercizio sociale andrà dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 100 versate al momento della costituzione.
3. Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle seguenti risorse:
 1. Dai versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'associazione;
 2. Dai proventi per prestazioni di servizi vari ad associati e terzi;
 3. Dagli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
 4. Dai rimborsi spesa richiesti ai soci in occasione dell'organizzazione di corsi o manifestazioni in genere;
 5. Dai contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale.

Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

1. La quota associativa è annua e conferisce la qualità di socio fino alla fine dell'esercizio nel quale la stessa è versata. Il consiglio direttivo ne stabilisce annualmente il valore che deve essere versato all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.
2. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto 3°. E' comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali.
3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 6– Soci

1. I soci dell'associazione si distinguono in:
 1. Soci fondatori
 2. Soci effettivi
1. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.
2. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. Il loro numero non deve essere inferiore a tre. La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.
3. Sono soci effettivi coloro che abbiano domandato di fare parte dell'associazione, nel corso della sua esistenza, che ne condividono scopi e finalità e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.
4. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo.

5. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti sociali.
6. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro quindici giorni dal loro ricevimento.
7. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al consiglio direttivo la sua volontà di recedere; il recesso ha efficacia dal momento di ricevimento della stessa da parte del consiglio direttivo.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Art. 8 - L'assemblea dei soci

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L'assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.
3. L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del consiglio direttivo. Essa inoltre:
 1. Provvede all'elezione del consiglio direttivo e del Presidente;
 2. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 3. delibera sulle modifiche al presente statuto;
 4. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
1. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo;
2. L'assemblea si può riunire su iniziativa del consiglio direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione deve essere comunicata ai soci, mediante avvisi affissi presso la sede sociale e presso eventuali sedi secondarie, almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Nel caso di Assemblea straordinaria dovrà inoltre provvedersi ad informare tutti i soci mediante raccomandata semplice che potrà essere consegnata a mano.
4. Possono presenziare all'assemblea coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale e che sono iscritti a libro soci da almeno una settimana.
5. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
6. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

1. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge nonché ogni eventuale modifica al presente statuto.

Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Per deliberare le modifiche allo statuto sociale è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro e sottoscritte dal presidente, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo che verrà assistito da un segretario da lui nominato.

Art. 9 - Il Presidente

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
3. Il presidente rimane in carica per un triennio.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione e verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Art. 10 - Il consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea degli Associati, composto dal presidente, dal vicepresidente e da un segretario. Possono essere eletti nel consiglio direttivo solo persone iscritte al libro soci.
2. Il consiglio direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il vicepresidente del consiglio direttivo, redige il rendiconto finanziario, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità e urgenza dal presidente. Il consiglio cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l'approvazione all'assemblea.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
5. Qualora nel consiglio direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
6. Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea. Detta assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni. Nel caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vice presidente.
7. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
8. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 11 - Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo nonché il libro dei soci.

Art. 12 - Rendiconto finanziario

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo.
3. Il rendiconto finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 13 - Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 - Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra i Soci, tra questi e l'associazione e tra gli organi dell'associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. L'arbitrato avrà sede a Parma, e l'arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contenute nel primo libro del Codice Civile e, in subordine le norme contenute nel libro quinto del Codice Civile.

Milena Torelli
Unicredit S.p.A.

Responsabile Commerciale
Sportello Parma Emilia Est A
Via Emilia Est, 113
43123 Parma, Italia
Area Commerciale Parma
Region Centro Nord